



Proposta di delibera CICR di attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario, in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Tavola di resoconto alla consultazione

agosto 2016

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

La consultazione pubblica, apertasi il 24 agosto 2015, si è chiusa il successivo 23 ottobre.

Sono pervenute 32 risposte da parte di intermediari, associazioni di categoria, studi professionali e soggetti privati; l'AssoCtu ha, inoltre, trasmesso gli atti di un convegno tenutosi a Roma il 16 ottobre 2015 intitolato *"Il nuovo art. 120 TUB e la proposta delibera CICR della Banca d'Italia"*.

Si riportano, di seguito, suddivisi per articolo ed esposti in forma sintetica, i principali commenti formulati e le relative osservazioni della Banca d'Italia.

La legge 8 aprile 2016, n. 49, di conversione del d.l. 14 febbraio 2016, n. 188, ha modificato il testo dell'articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, riprendendo molte delle soluzioni prospettate dal testo della delibera del CICR posto in consultazione dalla Banca d'Italia. La presente tavola di resoconto non prende in considerazione le osservazioni che risultano superate dalla nuova versione dell'articolo 120, comma 2, del TUB.

Sono pervenuti 32 documenti provenienti da:

1) associazioni ed organismi rappresentativi degli intermediari e dei consumatori:

1. ABI - Associazione Bancaria Italiana
2. ADICONSUM
3. AIBE – Associazione fra le banche estere in Italia
4. Altroconsumo
5. ASSILEA Associazione Italiana Leasing
6. ASSIFACT – Associazione Italiana per il Factoring
7. Associazione per il Recupero del Merito Creditizio – Associazione per la Tutela del Credito e Risparmio
8. ASSOCTU
9. ASSOFIN – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare
10. Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a.
11. Banca di Credito Cooperativo di Massafra
12. Banca Marche
13. Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Roscigno e di Laurino
14. Banca Sella Holding
15. Confindustria
16. FEDERCASSE – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane
17. Movimento Consumatori
18. PMITALIA – Associazione Piccole e Medie Imprese

2) intermediari, professionisti ed altri privati:

19. On. Prof. Francesco Boccia
20. CBA Studio Legale e Tributario
21. Consultique S.p.A.
22. Studio legale Bonora e Associati
23. Studio legale Civale e Associati
24. Studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
25. Prof.ssa Paola Fersini - Prof. Gennaro Olivieri
26. Studio legale Linklaters
27. Studio legale & commerciale Maimeri-Albano-Ranalli

-
28. Stefano Polacsek
 29. Dott.ssa Alessandra Tami
 30. Prof. Giorgio Trenti

3) altri soggetti (n. 2) che non hanno prestato il proprio consenso alla pubblicazione dei documenti inviati o hanno chiesto l'anonimato

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta Sì/NO/in parte	Motivazioni
Articolo 1 (“Definizioni”) Definizione di “cliente”	Alcuni rispondenti hanno formulato osservazioni circa la latitudine della definizione osservando che: a) la norma in consultazione esclude dalla nozione di “cliente” gli intermediari: al riguardo, si chiede di precisare ulteriormente che nei rapporti tra banche vi è piena libertà di convenire interessi anatocistici, anche in deroga alle previsioni generali del codice civile;	NO	Si è ritenuto di mantenere la formulazione posta in consultazione; non sembra possibile accogliere la richiesta, dato che i rapporti non coperti dalla delibera esulano dal potere regolamentare del CICR.
	b) sarebbe opportuno aggiungere all’elenco dei soggetti che non rientrano nella nozione di cliente anche i “fondi di investimento alternativo”;	Sì	L’osservazione è accolta: si è provveduto a riformulare la definizione di “cliente” includendovi i fondi di investimento alternativo, per i quali valgono effettivamente le medesime considerazioni che hanno indotto a escludere dalla nozione di cliente altre tipologie di investitori professionali.
	c) sarebbe opportuno allineare la nozione a quella contenuta nelle disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.	Chiarimento qui a lato	L’osservazione non è accolta. La nozione di “cliente” impiegata dalla delibera è leggermente differente da quella che è seguita nelle disposizioni della Banca d’Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” in quanto contiene alcune precisazioni utili a specificare l’ambito di applicazione del divieto di anatocismo posto dal legislatore e, in particolare, a far sì che esso si applichi nei rapporti con i soggetti non finanziari.
Definizione di	Si è osservato che sarebbe opportuno far rientrare in questa categoria anche altri	Sì	La definizione di intermediario finanziario è stata modificata al fine di ricomprendervi tutti i soggetti che la legge abilita a

"intermediario"	intermediari (es. "Poste italiane per l'attività di Bancoposta").		erogare, a titolo professionale, finanziamenti cui si applica il titolo VI del TUB.
Articolo 2 ("Scopo e ambito di applicazione")	<p>Si chiede di:</p> <p>a) specificare quali siano le "operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti" e di precisare che non rientrano in questa nozione i servizi e le attività di investimento e i prodotti finanziari aventi finalità di investimento;</p>	In parte	<p>La nozione di "operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito" è volutamente ampia e rispecchia la notevole latitudine dell'espressione impiegata dal legislatore nell'articolo 120 del TUB ("operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria").</p> <p>I servizi e le attività di investimento non rientrano nel campo di applicazione del titolo VI del TUB. Per quanto riguarda i prodotti finanziari, si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).</p> <p>Il testo della delibera è stato comunque chiarito per precisare che essa riguarda le sole operazioni disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.</p>
	<p>b) escludere dall'ambito di applicazione della delibera i finanziamenti con piano di rimborso rateale; altri, all'opposto, chiedono di chiarire che la quota della rata dovuta a titolo di interessi non possa produrre ulteriori interessi.</p>	Chiarimento qui a lato	<p>I finanziamenti con piano di rimborso rateale non possono ritenersi esclusi dall'ambito applicativo della delibera del CICR in quanto rientrano nella nozione di "operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" di cui all'articolo 120, comma 2, del TUB. La circostanza che talune forme tecniche non prevedano la capitalizzazione composta non significa che ad esse non si applichi, <i>a priori</i>, l'articolo 120, comma 2, del TUB (e, di conseguenza, la delibera del CICR): al contrario, ciò vuol dire, in ipotesi, che, per il loro concreto assetto, esse sono già rispettose del disposto normativo.</p> <p>Si conferma che la parte di rata dovuta a titolo di interessi (interessi debitori) non produce, in base alla delibera, ulteriori interessi. Conformemente a quanto previsto dalla legge, è fatta salva la produzione di interessi di mora, nei casi e nei modi previsti dal codice civile.</p>

	c) regolare espressamente la produzione di interessi nei rapporti maggiormente diffusi (es. mutuo, anticipazioni).	NO	Si ritiene di mantenere l'impianto della delibera e di confermare, quindi, un approccio basato su disposizioni di natura generale atte ad essere applicate, laddove ne ricorrano i presupposti, nei singoli schemi contrattuali senza ricorrere a norme di eccessivo dettaglio.
	d) considerare anche le spese connesse al finanziamento (quali, ad esempio, la commissione per la messa a disposizione dei fondi), includendo queste ultime nel divieto di capitalizzazione.	NO	Le spese fatte pagare per le operazioni di credito non rientrano nella nozione di "interessi" e, pertanto, ricadono al di fuori del capo di applicazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB, cui la delibera dà attuazione.
<i>Interessi moratori</i>	Si chiede di disporre che gli interessi di mora siano calcolati con cadenza annuale.	Chiarimento qui a lato	Si ritiene che il commento sia superato dalla nuova formulazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB: come espressamente chiarito dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 188 (conv. in legge 8 aprile 2016, n. 49), gli interessi di mora non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB; essi non possono essere pertanto disciplinati dalla delibera del CICR.
Articolo 3 ("Regime degli interessi")	Si suggerisce di specificare che gli "interessi" cui si riferisce la delibera sono i soli interessi corrispettivi.	NO	Si ritiene che l'ambito di applicazione sia già sufficientemente delineato dall'articolo 3 e, in particolare, dal comma 2, il quale fa rinvio al codice civile per gli interessi di mora.

<p>Articolo 4 <i>(“Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito”)</i></p> <p><i>Ambito applicativo della disposizione</i></p>	<p>Alcune osservazioni hanno messo in evidenza:</p> <p>i) l’inopportunità di fare riferimento ai “rapporti regolati” in conto corrente (invece che ai “rapporti di” conto corrente), in quanto tale formula attrarrebbe nell’ambito applicativo della delibera forme contrattuali strutturalmente incompatibili con l’anatocismo (es. i finanziamenti con piano di rimborso rateale, per i quali non sarebbe concepibile una capitalizzazione periodica degli interessi, oppure il factoring);</p> <p>ii) la necessità di escludere i finanziamenti a valere su carte di credito perché strutturalmente incompatibili con il divieto di anatocismo.</p>	<p>Sì</p>	<p>Le osservazioni sono superate dall’ultima modifica del testo dell’articolo 120, comma 2, del TUB ad opera della legge 8 aprile 2016, n. 49, di conversione del d.l. 14 febbraio 2016, n. 188. In ossequio alla norma di legge, l’articolo 4 si applica alle sole aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti. La norma chiarisce che ai rapporti di apertura di credito che si esauriscono nell’ambito di un unico anno solare si applica soltanto la previsione per cui <i>“in caso di chiusura definitiva del rapporto, [...] il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”</i>.</p> <p>L’articolo 4 si applica ai soli affidamenti e sconfinamenti regolati su un conto corrente o su un conto di pagamento, riprendendo l’ambito di applicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644; non vi rientrano, quindi, i finanziamenti a valere su carte di credito cui si applica l’articolo 3, comma 1.</p>
<p><i>Periodicità annuale degli interessi</i></p>	<p>E’ stato chiesto se si può prevedere un conteggio differenziato tra interessi debitori (cadenza annuale) e creditori (cadenza infrannuale).</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>L’articolo 120, comma 2, del TUB impone la <i>“stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”</i>. L’articolo 127, comma 1, del TUB consente tuttavia deroghe, se in senso favorevole per il cliente.</p>
<p><i>Contabilizzazione separata degli interessi</i></p>	<p>Si chiede di chiarire se sia possibile mantenere un conto unico per interessi e capitale ovvero, al contrario, se sia necessario prevedere che gli interessi siano contabilizzati su un conto a ciò appositamente dedicato.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>La delibera non contiene previsioni sulle modalità di contabilizzazione, che rimangono quindi rimesse all’autonomia organizzativa degli intermediari, nel rispetto dell’articolo 120, comma 2, del TUB e della delibera medesima (evidenza separata tra debito da interessi e debito da capitale).</p>

<p><i>Esigibilità e pagamento degli interessi</i></p>	<p>a) <i>ambito applicativo della disposizione</i>: si rileva l'opportunità di limitare l'applicazione del periodo di inesigibilità ai soli contratti conclusi con la clientela <i>retail</i> o per mezzo di moduli e formulari che non siano stati oggetti di negoziazione tra le parti; ciò anche allo scopo di non penalizzare gli intermediari italiani rispetto ai concorrenti esteri;</p>	<p>NO</p>	<p>Il tenore della legge non sembra consentire questa limitazione.</p>
	<p>b) <i>rapporto tra limiti del fido ed esposizione da interessi</i>: si chiede di chiarire se, in pendenza del termine, quanto dovuto a titolo di interessi debba essere considerato ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva e, quindi, incida sull'utilizzo del fido e sull'ammontare disponibilità;</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>La delibera non tratta questo aspetto che è rimesso all'autonomia contrattuale delle parti. Si fa peraltro presente quanto previsto per le segnalazioni in Centrale dei Rischi (v. <i>infra</i>).</p>
	<p>c) <i>possibilità di convenire l'automatico impiego delle rimesse destinate ad affluire sul conto per il pagamento del debito da interessi</i>:</p> <p>Taluni commentatori hanno rilevato che la norma sembrerebbe una mera "ripetizione" del disposto dell'articolo 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti. Se ne deduce che il meccanismo prefigurato dall'articolo 4, comma 5, della delibera posta in consultazione riproporrebbe, in sostanza, l'attuale prassi della capitalizzazione degli interessi.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>La disposizione è un'applicazione del principio che sottende l'articolo 1194 cod. civ. in materia di imputazione dei pagamenti e, dunque, non interferisce con il tema della capitalizzazione.</p>

	<p>d) <i>inoltre è stato chiesto di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - confermare la possibilità di estinguere il debito da interessi anche con fondi preesistenti rispetto a eventuali rimesse o che si siano resi disponibili in pendenza dei 60 giorni previsti per l'esigibilità; 	NO	La specificazione non sembra necessaria: è sempre possibile estinguere il debito da interessi impiegando fondi che sono già nella disponibilità del debitore.
	<ul style="list-style-type: none"> - richiamare l'applicabilità della disciplina del codice civile sulla compensazione legale; 	NO	La specificazione non sembra necessaria: la disciplina della compensazione legale stabilita dal codice civile trova applicazione in quanto regola generale, non derogata dall'articolo 120, comma 2, del codice civile.
	<ul style="list-style-type: none"> - fare riferimento anche al caso in cui il cliente riceva fondi non attraverso un bonifico (per il quale risulta applicabile lo schema, descritto dalla norma, di transito dal conto dell'intermediario al conto del cliente beneficiario), ma con modalità differenti (es. versamento di contanti); - impiegare un termine maggiormente ampio di "fondi" per rendere chiaro che il debito da interessi può essere estinto per mezzo di tutte le somme accreditate al cliente (es. pagamenti e versamenti). 	NO	Il pagamento del debito da interessi può avvenire attraverso molteplici modalità, a seconda della preferenza e della disponibilità del debitore. La disposizione in commento fornisce una regola <i>ad hoc</i> relativa al solo caso in cui i fondi destinati ad affluire sul conto del cliente transitino prima su un conto dell'intermediario. In questa ipotesi, si è ritenuto di esplicitare un possibile meccanismo di estinzione del debito (la cui praticabilità era comunque insita nelle modalità tecniche di funzionamento dei bonifici).
	<p>e) si è segnalato che la disposizione sul pagamento del debito da interessi attraverso somme destinate a confluire sul conto del cliente è limitante rispetto alle scelte di destinazione dei fondi da parte delle imprese, con effetti negativi nella gestione e pianificazione delle loro attività.</p>	Chiarimento qui a lato	La disposizione in commento offre ai contraenti solo una possibilità ulteriore per agevolare il pagamento del debito da interessi.

<p><i>Regime degli interessi successivi alla chiusura del rapporto</i></p>	<p>Si suggerisce di espungere dalla norma l'inciso "se contrattualmente stabilito", in quanto il decorso degli interessi avverrebbe a prescindere da una previsione pattizia in materia, in forza dell'ordinaria disciplina del codice civile.</p>	<p>In parte</p>	<p>L'ambito applicativo della norma è limitato ai soli interessi corrispettivi; questi interessi sottostanno al regime speciale e non alle regole di diritto comune. L'inciso "se contrattualmente stabilito" è stato modificato per evitare fraintendimenti relativi alla disciplina degli interessi legali.</p>
<p><i>Coordinamento con le Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)</i></p>	<p>È stato chiesto di coordinare le Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) con la Delibera di attuazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB con riferimento alla periodicità di calcolo e di segnalazione dei tassi.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>In ottemperanza alla l. 7 marzo 1996, n. 108, che prevede la rilevazione trimestrale dei TEGM, la periodicità di calcolo e di segnalazione rimane invariata: per le aperture di credito in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, andranno inclusi nella rilevazione gli interessi maturati in ciascun trimestre indipendentemente dal momento in cui diventano esigibili.</p>
<p><i>Coordinamento con le disposizioni relative alle segnalazioni in Centrale dei Rischi</i></p>	<p>Si chiede di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) indicare come debba essere segnalato il debito per interessi: <ol style="list-style-type: none"> 1. in corso d'anno (quando ancora non è esigibile); 2. alla scadenza del termine di 60 giorni (laddove non venga pagato); b) specificare, con riferimento al calcolo delle esposizioni scadute, gli effetti sul saldo disponibile della disposizione che prevede il periodo in cui gli interessi conteggiati non sono ancora esigibili; in particolare, si ritiene 	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>La Centrale dei Rischi rileva gli interessi dal momento in cui divengono esigibili (punto a.1).</p> <p>Pertanto, a fini segnaletici, gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili non vanno compresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti (punto b).</p> <p>Ne discende che il debito da interessi sarà segnalato in Centrale dei Rischi – indipendentemente dal superamento dell'affidamento concesso – al momento in cui gli interessi divengono esigibili ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della delibera (punto c).</p>

	<p>necessario chiarire il debito da interessi deve poter essere considerato tra gli “utilizzi” del cliente, a valere sull’affidamento concesso a seguito di una determinata valutazione del finanziato; diversamente si paventa un innalzamento del rischio di credito;</p> <p>c) chiarire che <i>“finché il debito da interessi non determini il superamento dell’affidamento concesso non è dovuta nessuna segnalazione alla Centrale Rischi; quando invece gli interessi determinino un superamento dell’affidamento concesso, la segnalazione non potrà avvenire prima di 30 giorni per consentire al cliente il pagamento”</i>.</p>		<p>Dal momento in cui gli interessi divengono esigibili (punto a.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> – se il cliente non ha autorizzato l’addebito e non ha ancora provveduto al pagamento, il debito per interessi va segnalato nella categoria di censimento <i>“rischi a revoca”</i>, valorizzando solo la classe dati <i>“utilizzato”</i>. – se addebitati in conto sono segnalati nell’importo <i>“utilizzato”</i> secondo le regole generali previste per i finanziamenti.
<p>Articolo 5 <i>(“Disposizioni finali”)</i></p>	<p>Si contesta la possibilità di avvalersi dello <i>ius variandi</i> di cui all’articolo 118 del TUB per apportare le modifiche ai contratti.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Si ritiene che lo <i>ius superveniens</i> possa costituire giustificato motivo per l’attivazione del meccanismo di adeguamento dei contratti secondo quanto stabilito dall’articolo 118 del TUB. Si è provveduto a specificare che non potrà essere introdotta avvalendosi del meccanismo di cui all’articolo 118 del TUB la clausola che preveda la possibilità di pagare il debito da interessi mediante un ulteriore utilizzo del fido a valere sul conto; ciò perché in questo caso si tratterebbe dell’introduzione di una clausola del tutto nuova e non della modifica di una pattuizione esistente.</p>